

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 164

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 giugno 2000)

INDICE

ANTOLINI, AVOGADRO: sulla notizia riguardante un furto in casa del ministro Visco (4-15375) (risp. BRUTTI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 11187	MILIO: sull'assunzione di professori a contratto presso le università (4-18198) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>)	Pag. 11194
BETTAMIO: sull'omessa registrazione di atti pubblici e privati ed il mancato versamento delle imposte relative da parte del notaio Giampaolo Ferri di Rimini (4-11090) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	11187	MORO: sulla mancata risposta del centralino telefonico del Dipartimento del territorio di Udine (4-15661) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	11195
sull'omessa registrazione di atti pubblici e privati ed il mancato versamento delle imposte relative da parte del notaio Giampaolo Ferri di Rimini (4-11508) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	11188	sulle procedure per il pagamento dell'ICI nel comune di Paluzza (Udine) (4-19117) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	11197
BORNACIN: sull'esclusione di alcuni comuni della provincia di Imperia da quelli ricadenti nell'Obiettivo comunitario 2 (4-16261) (risp. LOIERO, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	11190	NOVI: sul concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno (4-18164) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>)	11201
DEMASI, COZZOLINO: sul trasferimento presso l'Università degli studi di Fisciano della biblioteca dei Ventimiglia di Vatolla (4-17587) (risp. GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>)	11191	PASTORE: sulla mancata erogazione degli emolumenti spettanti ai giudici tributari per l'anno 1998 (4-17624) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	11203
DI PIETRO: sull'istituzione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (4-17887) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	11193	PEDRIZZI: sulla detenzione in Cina del piccolo tibetano Choekyi Nyima (4-18720) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	11204

14 GIUGNO 2000

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 164

ROSSI: sulla mancata emanazione da parte della regione Lombardia della normativa sull'attribuzione di funzioni alle province (4-08773) (risp. LOIERO, *ministro per gli affari regionali*)
Pag. 11207

SELLA DI MONTELUCE: sulla mancata istituzione di un ufficio del territorio a Biella (4-17784) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
11209

VALENTINO: sulla questione dei cittadini italiani laureati in odontoiatria presso l'Università statale di Fiume (4-18669) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
Pag. 11210

VELTRI: sull'istituzione del Parco nazionale della Sila (4-15777) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)
11213

ANTOLINI, AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Si interrogano i Ministri in indirizzo per conoscere se corrisponda al vero la notizia che, nonostante il servizio di sorveglianza effettuato per 24 ore al giorno dagli uomini della Guardia di finanza, la scorsa settimana la casa del ministro Visco sia stata svaligiata dai ladri.

(4-15375)

(27 maggio 1999)

RISPOSTA. – In relazione alla notizia cui si fa riferimento, relativa ad un furto perpetrato nell'abitazione del Ministro delle finanze, onorevole Visco, nello scorso mese di maggio, si fa presente che la stessa è risultata priva di fondamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BRUTTI

(5 giugno 2000)

BETTAMIO. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella città di Rimini si è costituita una «associazione dei truffati» nei confronti di un notaio il quale da anni non effettua versamenti presso l'ufficio del registro per pratiche per le quali chiede regolare parcella ai clienti;

che l'ufficio del registro di Rimini ha inviato avvisi di liquidazione con multe per ritardi nei pagamenti;

che di fronte alle rimostranze dei clienti detto notaio rilasciava dichiarazione di propria responsabilità e relative garanzie rendendo così superflui i ricorsi per vie legali;

che il gestore della predetta «associazione dei truffati» chiede a chi sporge denuncia contro il notaio una iscrizione a titolo oneroso, si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente della predetta situazione e se intenda intervenire attraverso i canali che riterrà più opportuni;

se il Ministro delle finanze intenda intervenire presso l'ufficio del registro per sospendere temporaneamente l'avvio degli avvisi di li-

liquidazione e dichiarare nulli quelli già inviati fino a che la situazione sia chiarita.

(4-11090)

(27 maggio 1998)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in data 27 maggio 1998, è stata presentata l'interrogazione n. 4-11090, in merito alla vicenda del notaio Giampaolo Ferri, che dal 1992 al 1997 ha omesso di registrare atti pubblici e privati non versando o versando in parte le relative imposte a lui affidate per il pagamento dai clienti;

che in base al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 articoli 67 e seguenti, i notai devono presentare i propri repertori agli uffici periferici del Ministero delle finanze che, a loro volta, devono provvedere al controllo sostanziale entro tre giorni dalla presentazione,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo abbia accertato che detti controlli siano stati regolarmente eseguiti;

se, in caso negativo, non ritenga opportuno inviare a Rimini un'ispezione ministeriale che accerti i fatti accaduti e verifichi le modalità con cui l'ufficio delle entrate sta attualmente gestendo le pendenze nei confronti dei contribuenti vittime del notaio.

(4-11508)

(23 giugno 1998)

RISPOSTA. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-11090 e 4-11508 in quanto involgono problematiche di analogo contenuto concernenti l'omessa registrazione di atti pubblici e privati e l'omesso versamento delle relative imposte per conto di alcuni contribuenti da parte del notaio Giampaolo Ferri di Rimini (deceduto a Rimini il 27 luglio 1998), nonché l'invio di avvisi di liquidazione, con relative sanzioni per ritardato pagamento, a tali contribuenti da parte dell'ufficio del registro di Rimini (ora ufficio delle entrate).

L'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere, tra l'altro, se si ritenga opportuno effettuare un'ispezione ministeriale presso il predetto ufficio e se, in attesa che la vicenda sia chiarita, si intenda sospendere la riscossione degli avvisi di pagamento già notificati nonché interrompere l'invio di altri avvisi.

In merito alla vicenda segnalata, il Dipartimento delle entrate ha rilevato che la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha disposto, in data 16 marzo 1998, un'indagine ispettiva sull'attività di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

controllo del repertorio del notaio Ferri svolta dall'ufficio del registro di Rimini ed, in seguito, dal competente ufficio delle entrate, per le annualità 1994, 1995, 1996 e 1997.

In particolare, è stato esaminato il repertorio del notaio Ferri, su autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini, al fine di verificare le vidimazioni apposte dall'ufficio del registro (ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Tali dati sono stati peraltro confrontati con quelli forniti dal centro informativo dell'amministrazione finanziaria, determinando l'elenco degli atti non registrati nè su richiesta nè d'ufficio.

In relazione alle irregolarità riscontrate a seguito del confronto con i dati degli atti non registrati in possesso del predetto centro informativo, è stata inflitta al notaio, per due volte, la sanzione amministrativa, per omessa presentazione del repertorio, prevista dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Il Ministero della giustizia, per quanto di propria competenza, ha preliminarmente rilevato che gli atti dei notai, oltre al controllo previsto dall'articolo 68 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro da parte dell'ufficio del registro competente per territorio, sono altresì soggetti (ai sensi dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89) ad ispezione periodica eseguita nell'archivio notarile distrettuale.

Ciò posto, il medesimo Dicastero ha comunicato che, in data 24 giugno 1997, è stata verbalizzata l'ispezione ordinaria agli atti, ai registri ed ai repertori del notaio Ferri relativamente al biennio 1994-1995; in tale occasione, il conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Forlì, avendo riscontrato, tra l'altro, anche la omessa registrazione di numerosi atti, ha informato la Guardia di finanza e l'ufficio del registro di Rimini per gli interventi di competenza (ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). Copia del verbale di ispezione è stata, quindi, trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì (ai sensi dell'articolo 253 del regolamento riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326), che ha avviato, a sua volta, nei confronti del notaio Ferri, procedimento penale per i reati di cui agli articoli 81, 314 e 479 del codice penale.

Il Ministero della giustizia ha evidenziato, inoltre, che il competente archivio notarile ha potuto effettuare i successivi adempimenti a decorrere dal mese di giugno 1998, a seguito dell'emissione, da parte dell'autorità giudiziaria, del provvedimento di dissequestro degli atti e dei repertori del notaio Ferri. Da quel momento, infatti, l'archivio ha ricevuto, con cadenza periodica, tali atti, mano a mano che l'ufficio delle entrate di Rimini, depositario degli stessi, ha provveduto alle formalità di registrazione.

Allo stesso modo, l'attività di formalizzazione, mediante verbale, dell'ispezione finale ai protocolli, relativamente al periodo 1996-1997, nonché la verifica dell'intera scheda notarile del notaio Ferri sono state completate dall'archivio di che trattasi una volta ottenuta, dall'ufficio delle entrate di Rimini, la disponibilità degli ultimi atti ancora in possesso di tale ufficio.

Ha precisato, infine, il predetto Ministero che l'ufficio centrale degli archivi notarili ha trasmesso, in data 15 febbraio 2000, copia del verbale di ispezione finale (del 25 gennaio 2000) relativo all'ultimo biennio (1996-1997) di attività del predetto notaio, con il quale, tra l'altro, in relazione agli atti ancora giacenti presso l'ufficio delle entrate di Rimini, è stato disposto di provvedere a redigere apposito verbale integrativo.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(6 giugno 2000)

BORNACIN. – *Ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che la regione Liguria, formulando la zonizzazione degli ambiti territoriali relativi all'Obiettivo comunitario 2 avrebbe fortemente penalizzato la provincia di Imperia escludendo, in maniera immotivata ed arbitraria, dai benefici economico-contributivi di detto intervento molti comuni che, di fatto, per i prossimi sei anni non avranno la possibilità di accedere ad alcun tipo di finanziamento o agevolazione;

che la provincia di Imperia già in passato era stata esclusa interamente dalla misura Obiettivo 5b a differenza del rimanente territorio ligure che, salvo in casi particolari, ha potuto usufruire dei denari comunitari per attuare importanti opere pubbliche e private;

che con le, talvolta, esigue e limitate risorse e strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali risulterebbe difficile far fronte alle esigenze di sviluppo che necessiterebbero per porre in atto e sostenere le iniziative sia pubbliche che private dei più importanti settori produttivi presenti sul territorio;

che i comuni esclusi dall'Obiettivo 2, collocati nell'entroterra della provincia, sono, nel particolare, quelli di Apricale, Bajardo, Dolceacqua, Perinaldo e Pella;

che di altrettanta sconcertante gravità è la totale e scriteriata esclusione da qualsiasi programma comunitario per i prossimi sei anni dei comuni di Bordighera, Cervo, Cipressa, Costarainera, Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Vallecrosia e Ventimiglia, l'interrogante chiede di sapere:

se non si reputi opportuno attivarsi urgentemente affinché la regione Liguria ridefinisca i parametri e la zonizzazione relativi agli interventi comunitari riconoscendo l'esigenza di inserire anche i comuni

sopra menzionati nel redigendo Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e consentendo pertanto agli stessi di accedere agli importanti finanziamenti CEE;

se non si reputi altrettanto doveroso verificare se, da parte degli amministratori della regione Liguria non vi sia stata, nel valutare i comuni da inserire nel programma comunitario, una qualche forma discriminante nei confronti della provincia di Imperia e, in caso affermativo, procedere di conseguenza nell'individuazione dei diretti responsabili.

(4-16261)

(15 settembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto si risponde sulla base di quanto comunicato dalla regione Liguria.

La popolazione eleggibile, per la regione Liguria, sulla base della quota ripartita in sede di conferenza dei presidenti delle regioni – quota nazionale 7.402.001 – risulta essere di 504.502 abitanti rispetto a 1.026.000 unità del precedente periodo di programmazione per gli anni 1994-1999, con una forte contrazione quindi di oltre il 50 per cento ed in termini assoluti di 521.498 abitanti in meno.

I criteri utilizzati rispondono ai parametri di ammissibilità di cui al regolamento comunitario n. 1260/1999.

Con riguardo alla provincia di Imperia, la scelta regionale è stata quella di individuare per tale ambito un distretto rurale-agricolo (21 comuni della provincia di Imperia più 4 comuni contigui ricadenti in territorio della provincia di Savona) al fine di consentire un organico sviluppo industriale e agricolo dell'area di riferimento.

In sede di comitato regionale, appositamente istituito quale organismo di partecipazione del «sistema locale», di cui fanno parte i rappresentanti dell'UPI, dell'UNCCEM, dell'ANCI unitamente ai rappresentanti sindacali, dei settori economici, di terzo settore, delle pari opportunità e delle associazioni ambientaliste, si è registrata condivisione sulla proposta e sulla metodologia seguita per la definizione delle scelte operate.

Con riferimento all'insieme della proposta italiana di definizione delle aree candidate ad essere inserite in obiettivo 2, la regione precisa che il progetto presentato ai competenti organi della Commissione europea è stato adottato ed articolato in relazione ai sistemi locali del lavoro e non alla delimitazione amministrativa

Il Ministro per gli affari regionali

LOIERO

(7 giugno 2000)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, secondo notizie diffuse nell'ambiente salernitano della cultura, sembra si stia valutando l'opportunità di trasferire presso l'Università degli studi di Fisciano la biblioteca dei Ventimiglia di Vatolla, attual-

mente ospitata, in maniera quasi clandestina, nella città di Salerno alla via dei Principati;

che la biblioteca rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la ricchezza dei testi sulla storia del Principato Citra nonchè per i testi scientifici latini e francesi, alcuni dei quali impreziositi da postille vergate dal grande Giovan Battista Vico;

che essa, oltre al valore intrinseco, rappresenta un legame della città con la propria storia, che il trasferimento romperebbe traumaticamente,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo secondo competenze, intendano intervenire tempestivamente sugli organi di governo dell'Università di Fisciano affinché la biblioteca dei Ventimiglia rimanga nella città di Salerno, sia sistemata in locali più decorosi e di più facile frequentazione, diventi utile elemento di collegamento tra la città capoluogo e l'*hinterland* dove è stato improvvidamente collocato l'ateneo.

(4-17587)

(15 dicembre 1999)

RISPOSTA. — In relazione alla questione segnalata dagli onorevoli interroganti con l'atto di sindacato ispettivo citato in oggetto, si comunica che il rettore dell'Università di Salerno ha fornito, su richiesta del Ministero, i seguenti chiarimenti.

L'Università degli studi di Salerno ha tra i suoi centri studi quello per la storia del Mezzogiorno, sito — nei locali di proprietà dell'ateneo — in Salerno, via dei Principati 42.

I fratelli Francesco Antonio Ferrante e Ottavio Mariano Ventimiglia, nell'aprile del 1973, con regolare atto giuridico donarono l'antica biblioteca di Vatolla nel Cilento al Centro studi per la storia del Mezzogiorno di Salerno che nacque per effetto della preziosa donazione.

Il prestigioso fondo librario, che contava circa 7.000 volumi è così fortunatamente rimasto compatto ed oggi è dedicato alla memoria di Angelo Ventimiglia.

Il Centro studi per la storia del Mezzogiorno ha negli anni incrementato la biblioteca con nuove accessioni ed acquisti di volumi con l'intenzione di creare un nucleo librario specializzato per il Settecento meridionale ed utilizzando i fondi assegnati nel corso degli anni dal consiglio di amministrazione dell'Università di Salerno.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Università degli studi di Salerno ha reso noto di perseguire da anni lo scopo di accentrare nel campus di Fisciano tutte le strutture universitarie didattiche e scientifiche. In linea con questo obiettivo, l'ateneo ha intenzione di trasferire l'intera biblioteca Ventimiglia di Vatolla nella sede universitaria di Fisciano, rendendo così consultabili dagli studiosi i preziosi testi.

Si fa presente, peraltro, che il Ministero ritiene di non dover assumere iniziative in merito a quanto deciso dall'ateneo nell'ambito delle proprie scelte istituzionali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(8 giugno 2000)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che è intenzione del Governo presentare un disegno di legge di riforma complessiva del sistema di coscrizione obbligatoria che dovrebbe entro l'anno 2004 limitare il ricorso alla leva di massa, determinando la progressiva riduzione delle unità disponibili per le Forze armate dalle 270.000 attuali alle 190.000 previste per l'anno 2005, e ricorrendo per tale fabbisogno ad un sistema di ferma volontaria e professionale;

che il Parlamento da poco più di un anno ha provveduto a riformare completamente il servizio civile e l'obiezione di coscienza con la legge n. 230 del 1998, la quale, abrogando la precedente legge n. 772 del 1972, ha dato finalmente piena concretezza ai principi più volte sottolineati dalla Corte costituzionale nelle sue numerose sentenze succedutesi dal 1985 sino ai primi Anni '90;

che si sono accumulati ritardi sino ad oggi nell'attuazione della legge n. 230 del 1998, con specifico riguardo alle norme di funzionamento del nuovo servizio civile, non essendo ancora stati emanati i decreti attuativi previsti dalla citata legge, nonostante l'impegno di approvare i predetti decreti, ma anche a causa dall'estrema lentezza con cui si sta provvedendo all'istituzione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998 ed il contestuale disimpegno del Ministero della difesa nella gestione del servizio civile;

che, in particolare, l'apporto dei numerosi giovani in servizio civile fornirebbe l'occasione, nei diversi settori di intervento previsti dalla legge (in materia di solidarietà sociale, di assistenza sanitaria, di promozione culturale, di protezione civile e di tutela ambientale) di contribuire a rendere il servizio civile un settore di importanza crescente nel «sistema di difesa sociale e ambientale» del paese,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire con urgenza affinché, in attesa dell'annunciata ulteriore proposta di revisione del servizio civile, sia data piena attuazione alla legge n. 230 del 1998, istituendo e facendo funzionare l'Ufficio nazionale per il servizio civile, nonché completando in tal modo il trasferimento al citato ufficio delle competenze in materia sinora esercitate dal Ministero della difesa.

(4-17887)

(25 gennaio 2000)

RISPOSTA. – L'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è divenuto operativo soltanto dal 29 ottobre 1999, data di entrata in vigore del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del suddetto Ufficio, a causa del complesso *iter* procedimentale relativo all'approvazione del regolamento medesimo ed alla sua registrazione.

A seguito dell'entrata in vigore del citato provvedimento, l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha iniziato a dare attuazione agli adempimenti di cui alla legge n. 230 del 1998 ed a quelli previsti dallo stesso regolamento.

In particolare, l'Ufficio ha stipulato con il Ministero della difesa, in data 22 novembre 1999, un protocollo d'intesa per definire termini e modalità per il trasferimento delle competenze in materia di servizio civile. In base a tale accordo dal 1° gennaio 2000 è stata assunta, da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, la gestione del servizio medesimo, ivi compresa la responsabilità della assegnazione degli obiettori in servizio e dei rapporti con gli enti convenzionati.

L'Ufficio ha provveduto inoltre all'adozione di alcuni provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 230 del 1998, quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'organigramma dell'Ufficio stesso ed il decreto costitutivo della Consulta nazionale per il servizio civile, ed ha iniziato l'*iter* procedimentale per l'approvazione dei regolamenti di gestione amministrativa e di disciplina, fondamentali per la corretta gestione del servizio civile, sui quali si è già espressa favorevolmente la Consulta nazionale.

Si fa presente infine che sono in fase avanzata di predisposizione gli schemi delle convenzioni-tipo e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il programma delle verifiche.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(5 giugno 2000)

MILIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che le università anche a seguito della legge di riforma hanno assunto un cospicuo numero di docenti a contratto prevalentemente *ex* articolo 100 della legge n. 392 del 1980 ed altri con contratti integrativi *ex* articolo 25 della stessa legge, si chiede di sapere:

quanti siano i professori a contratto *ex* articolo 25 che operano nelle università italiane;

come vengano assunti, quanto percepiscano e con quali tipologie di contratti vengano immessi nei ruoli;

quali incombenze didattiche svolgano all'interno delle sedi universitarie e quali siano i loro compiti istituzionali, didattici, scientifici, amministrativi e di ricerca;

quali siano i meccanismi legislativi che regolano la loro collocazione nell'ambito delle università e quali risorse e prospettive il Ministro in indirizzo ritenga di creare e/o attivare dopo la riforma dell'università nei confronti di tali categorie di docenti che operano intensamente negli atenei italiani per incentivare il loro impegno e meglio regolare il loro accesso agli ulteriori sviluppi di carriera.

(4-18198)

(16 febbraio 2000)

RISPOSTA. – La disciplina dei professori a contratto è contenuta nel decreto ministeriale 21 maggio 1998, il quale demanda agli atenei l'adozione di proprie disposizioni per regolamentare le relative procedure di selezione, le modalità di partecipazione agli organi accademici, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica.

Pertanto la materia, con i limiti stabiliti nel succitato decreto ministeriale, è devoluta alla competenza delle singole università che provvedono alla stipula dei contratti con fondi a carico dei propri bilanci, nell'ambito dell'ampia autonomia gestionale e contabile loro attribuita dall'ordinamento vigente.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(8 giugno 2000)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in data 25 giugno 1999 l'interrogante ha tentato, a partire dalle ore 9,30 e fino alle ore 10,45, di mettersi in contatto telefonico con il Dipartimento del territorio con sede in Udine al n. 0432/501875;

che i reiterati tentativi, nonostante la linea fosse libera, non hanno permesso il collegamento per la mancanza di risposta al centralino;

che, stante la necessità di dover parlare con gli uffici l'interrogante si è recato da Villa Santina a Udine (oltre 50 chilometri) con il rischio di fare un viaggio a vuoto per la momentanea assenza del proprio interlocutore;

che, tenuto conto della vastità del territorio provinciale, la garanzia del servizio al centralino è un elemento fondamentale per le necessità dell'utenza non fosse altro per evitare spostamenti inutili;

che inoltre all'interno del Dipartimento operano oltre un centinaio di addetti i quali devono avere la garanzia di poter essere rintracciati in caso di emergenza dai propri familiari, eventualità già altre volte verificatasi senza successo;

che a precise richieste dell'interrogante si è risposto che talvolta l'addetto al centralino può essere impegnato in altri servizi;

che la situazione descritta è un netto contrasto con quanto il Ministero da tempo va promettendo circa i rapporti con il contribuente;

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere affinché, durante l'orario di apertura al pubblico, sia garantito il servizio del centralino telefonico del Dipartimento del territorio di Udine sia per le necessità dell'utenza esterna che per quelle dei dipendenti;

se l'addetto al centralino possa essere impiegato in altri servizi lasciando sguarnito un settore di fondamentale importanza quale quello che permette il collegamento telefonico.

(4-15661)

(29 giugno 1999)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che il giorno 25 giugno 1999, dalle ore 9,30 alle ore 10,45, ha tentato di mettersi in contatto telefonico con il Dipartimento del territorio di Udine e che, dopo ripetuti tentativi, si è dovuto recare personalmente dal comune di Villa Santina ad Udine, ha chiesto, in particolare, di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere affinché sia garantito il servizio del centralino telefonico del Dipartimento di che trattasi.

Al riguardo il competente Dipartimento del territorio ha in via preliminare osservato che le pubbliche relazioni dell'ufficio del territorio di Udine sono tenute direttamente dalla segreteria con un apposito numero telefonico, al quale fanno riferimento anche il dirigente, i servizi generali e l'ufficio del personale. Pertanto, alla predetta utenza viene usualmente indirizzata anche ogni chiamata d'urgenza concernente il personale dipendente dell'ufficio.

Una seconda linea telefonica installata in un locale ove viene espletato anche il servizio di anticamera, ricezione della posta a mano e predisposizione della posta in partenza, svolge funzioni di centralino generico e citofono interno.

Per le telefonate strettamente personali i dipendenti possono usare invece i telefoni pubblici installati all'interno dell'edificio.

Per quanto concerne, in particolare, l'episodio accaduto il giorno 25 giugno 1999, il dirigente dell'ufficio del territorio di Udine, interessato in proposito dal predetto Dipartimento, ha riferito che nelle prime ore del mattino l'ufficio catastale ha esaminato i tipi di frazionamento attinenti pratiche del comune di Villa Santina presentate il 21 giugno 1999 e ha riscontrato delle incompletezze ed incongruenze che richiedevano di essere esaminate in contraddittorio con il tecnico professionista incaricato.

La predetta situazione è stata comunicata telefonicamente al perito interessato prima delle ore 9,30 ed alle ore 10,45 il dirigente dell'ufficio del territorio di Udine è stato contattato telefonicamente dall'onorevole

interrogante in merito a tali frazionamenti, al numero telefonico 0432-504113.

Preso atto del quesito postogli, il predetto dirigente ha incaricato della questione un tecnico catastale esperto che, riscontrate le incompletezze e le incongruenze già rilevate, risulta aver contattato telefonicamente entro le ore 11,30 l'onorevole interrogante per ribadire l'opportunità dell'esame della pratica in contraddittorio con il tecnico estensore dei suddetti tipi di frazionamento.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(6 giugno 2000)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Dipartimento del territorio – ufficio del territorio di Udine con comunicazione emessa in data 13 gennaio 2000 ha trasmesso al comune di Paluzza (Udine) la conclusione delle operazioni previste dal piano straordinario di recupero dell'arretrato con l'indicazione della relativa rendita catastale delle unità immobiliari;

che nell'avviso si avverte che oltre alla pubblicazione del manifesto «nessuna altra formalità di notifica verrà effettuata nei confronti dei possessori interessati» e ciò in contrasto con il contenuto del comma 11 dell'articolo 30 della legge n. 488 del 1999, in cui è prevista la necessità della notifica alle persone interessate;

che, come già più volte contestato, la procedura adottata non appare idonea a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati, impedendo di fatto l'esercizio dei diritti dei contribuenti a proporre ricorso nei termini fissati;

che i tabulati trasmessi, oltre ad essere di difficile comprensione per la stragrande maggioranza dei cittadini, contengono una serie infinita di imprecisioni e di errori tali che molti comuni hanno inteso protestare con l'invio di lettere al Dipartimento del territorio per segnalare le difficoltà che la procedura adottata comporta per le amministrazioni interessate e per la pratica impossibilità di dar corso alle procedure nei termini fissati;

che, a titolo di esempio, sempre nel comune di Paluzza il signor Aldo Puntel compare in due partite diverse per effetto di un errore nella data di nascita ma ciò che ha colpito è che alla partita 1000059 sia stata classata una unità immobiliare (una casa di abitazione A/3 classe 2^a) costituita da ben 918,0 vani cui corrisponde una rendita catastale di lire 67.105.800 e quindi un valore ai fini delle imposte di lire 6.710.580.000;

che la conseguenza in termini di tasse da pagare, per il solo 1999, ai soli fini ICI, è di lire 35.031.000 (a Paluzza l'aliquota è del 5,0 per mille) tenendo naturalmente conto della riduzione delle 200.000 lire per la prima casa e se si considera l'intero periodo di vigenza del-

l'imposta (dal 1993 al 1999) la somma è di lire 238.585.000 per non aggiungere le immancabili sanzioni, gli interessi, eccetera;

che per comprendere l'ordine di grandezza dell'errore l'edificio è posto nella frazione di Cleulis che conta all'incirca 550 abitanti e che nei tempi migliori esistevano non più di 200 «fuochi» (famiglie);

che tali assurdità sono la conseguenza di un lavoro svolto in forma frettolosa e senza i dovuti riscontri in quanto probabilmente i termini di scadenza del piano di recupero straordinario non hanno permesso di svolgere il lavoro di controllo che in questi casi era quanto mai necessario, anche in considerazione delle procedure adottate;

che gli uffici periferici si trovano molto spesso nelle condizioni di dover operare solo per correggere i dati che provengono dalla SOGEI a causa:

di errate intestazioni;

di aggiornamento delle «intestazioni parziali» così definite dalla stessa SOGEI a seguito della meccanizzazione delle volture in cui viene variata solo la ditta interessata dalla nota con l'annullamento delle intestazioni precedenti e delle quali non si trova più traccia se non ricorrendo ad una visura «ampliata»;

di attribuzione di quote non rispondenti ai titoli;

che le amministrazioni comunali si sono viste recapitare negli ultimi giorni dell'anno i tabulati in previsione che a far data 1° gennaio 2000 non era più possibile utilizzare lo strumento semplificato per la notifica che qui si contesta;

che pertanto i tabulati contengono errori di ogni genere: dalla mancata indicazione degli indirizzi dei comproprietari, alla mancata indicazione delle quote di comproprietà, ai riferimenti toponomastici, alla presenza di persone ancora intestatarie benché decedute e per le quali esistono le domande di voltura, eccetera;

che la SOGEI per dimostrare la sua operatività nel recupero dell'arretrato, in molti casi, ha «fatto pulizia» convalidando intestazioni per le quali gli uffici periferici avevano evidenziato delle irregolarità, con la conseguenza che non è più possibile risalire ai casi che dovevano essere oggetto di ulteriore verifica;

che conoscendo la professionalità degli uffici periferici, ed in modo particolare di quelli del dipartimento di Udine, non può essere loro ascritta alcuna responsabilità al riguardo, avendo essi semplicemente adempiuto ad un preciso ordine di inviare alle amministrazioni comunali i tabulati così come elaborati al solo scopo di evitare le procedure di notifica entro la data del 31 dicembre 1999,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia il caso di sospendere immediatamente le procedure poste in essere per procedere, invece, alle normali notifiche per la conoscenza delle rendite catastali ai diretti interessati così come previsto dalla legge finanziaria per il 2000;

se nel caso specifico del signor Aldo Puntel non si debba far ricorso all'istituto dell'autotutela annullando il classamento in atti e procedendo alla rettifica d'ufficio;

se non ritenga il Ministro interrogato di dover porgere le scuse ufficiali ad un cittadino che per colpa di un errore degli uffici si è venuto a trovare, suo malgrado, al centro di commenti e strane congetture;

quali sarebbero stati gli effetti per quel contribuente nel caso in cui, dopo la scadenza dei termini, non ci si fosse accorti dell'errore e pertanto il classamento fosse divenuto definitivo;

se non si debbano acquisire dagli uffici periferici le informazioni sulle conseguenze derivanti dalle azioni poste in essere dalla SOGEI in occasione delle procedure connesse con il recupero dell'arretrato;

se per il recupero dell'arretrato alla SOGEI sia dovuto un compenso per ogni pratica e, in caso affermativo, quante siano le pratiche «evase».

(4-19117)

(4 maggio 2000)

RISPOSTA. — L'imposta comunale sugli immobili rappresenta, come è noto, la trave portante della tassazione dei comuni e trova il suo fondamento nella cosiddetta teoria del beneficio, in quanto il valore degli immobili è direttamente influenzato dall'entità e qualità dei servizi forniti dagli enti locali.

L'introduzione dell'ICI, nel 1993, ha rappresentato dunque una svolta sostanziale nell'impostazione della finanza locale, nonché l'avvio di un primo passo verso il federalismo fiscale, almeno per ciò che concerne i comuni.

Questa imposta e la complessità della sua gestione, tuttavia, non sono esenti da criticità evidenti, che riguardano l'amministrazione finanziaria in generale e la situazione del catasto in particolare.

A questo proposito è stata impostata una riforma complessiva del catasto che sta procedendo anche se con fatica per risolvere i problemi esistenti e correggere le relative disfunzioni. In questa prospettiva va vista l'emanazione a breve del regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 153, della legge n. 662 del 1996, per l'istituzione di un sistema di comunicazione tra gli archivi rilevanti ai fini della gestione della finanza locale, nonché per fornire le informazioni indispensabili per le determinazioni di politica tributaria a livello centrale.

Nell'ambito di tale sistema di comunicazione è compreso l'accesso agli archivi informatici del catasto, già disciplinati, mediante un collegamento gratuito, anziché con il pagamento dei corrispettivi a titolo di cauzione e di canone di abbonamento attualmente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1991. In tal modo si dovrebbe garantire una più ampia diffusione dell'accesso rispetto alla situazione in essere con vantaggi sicuri per l'ente locale e per il contribuente.

La situazione attuale, del resto, è inevitabilmente caratterizzata da alcuni risvolti negativi connessi allo sforzo di aggiornamento in corso. Fino a due anni fa, su circa 45 milioni di unità immobiliari presenti nel patrimonio abitativo urbano del paese, oltre 10 milioni risultavano prive di rendita; ciò determinava una situazione di diffusa incertezza ai fini della tassazione ma, più in generale, una inammissibile confusione ed una grave carenza informativa.

Perciò si è reso necessario un piano straordinario per il recupero complessivo dell'arretrato che sta dando i suoi frutti e che ha permesso, ad oggi, la regolarizzazione di una grandissima parte degli immobili non «classati», ma che ha inevitabilmente comportato una forte concentrazione del flusso di dati che i comuni si sono trovati a dover gestire, talvolta in situazioni di oggettiva difficoltà.

Come è noto, sono stati moltissimi i cittadini chiamati a pagare sanzioni ed interessi senza avere avuto mai notizia della rendita catastale assegnata al loro immobile per il quale avevano sempre pagato in base ad una rendita presuntiva o da loro stessi calcolata. Questa situazione di inadeguatezza di conoscenza di dati essenziali, benché legittimati da una normativa antiquata, ha indotto il Parlamento a stabilire una comunicazione diretta ai contribuenti delle nuove rendite catastali, superando la modalità precedentemente in uso, di pubblicazione agli albi comunali (legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 30, comma 11).

Invero, le procedure a mezzo pubblicazione da un lato presentavano limiti di efficacia, non consentendo una conoscenza tempestiva e puntuale dei dati ai soggetti interessati, e dall'altro producevano conseguenze particolarmente gravose per il contribuente per effetto del sistema delle sanzioni e degli interessi di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992.

Con tale innovazione normativa il legislatore ha inteso, in particolare:

individuare in modo univoco (a mezzo posta) le procedure di comunicazione al contribuente dell'accertamento catastale;

precisare i termini per la proposizione dei ricorsi avverso l'accertamento;

stabilire i presupposti per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'ICI.

In relazione a quanto sopra il Dipartimento del territorio si è attivato tempestivamente, sul piano organizzativo ed informativo, per garantire il pieno rispetto della norma già a partire dal 1° gennaio 2000.

Va da sé che qualsiasi comportamento non coerente con le nuove disposizioni ovvero adottato in difformità alle istruzioni impartite in data 29 dicembre 1999 (con ministeriale n. C/88414), dovrà essere rivisto al fine di dare piena efficacia alle procedure di comunicazione in argomento.

In relazione a quanto segnalato in ordine al signor Aldo Puntel, il Dipartimento del territorio ha assicurato che, eseguite le opportune veri-

fiche, si procederà d'ufficio alle rettifiche del caso, dandone comunicazione all'interessato e al comune.

Al di là di una palese evidenza dell'errore segnalato, va sottolineata la rilevanza del progetto di recupero dell'arretrato che ha consentito di ridurre quasi integralmente pluriennali ritardi operativi degli uffici, nonché di ricondurre la percentuale degli stessi errori, presenti in atti, al livello minimo fisiologico.

In ogni caso, anche in presenza di atti di accertamento definitivi, l'amministrazione finanziaria non mancherà di fare ricorso allo strumento dell'autotutela.

Il Dipartimento del territorio ha assicurato di aver già da tempo avviato e condotto l'attività di monitoraggio per il controllo degli esiti del progetto. In conclusione di detta attività verranno acquisite tutte le informazioni connesse ai risultati conseguiti, derivanti anche dallo sviluppo delle procedure informatiche utilizzate.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla corresponsione dei compensi per la prestazione della SOGEI, si ricorda che la medesima società opera, in regime concessorio, per il Ministero delle finanze, sulla base di un'apposita convenzione, che stabilisce reciproci obblighi e modalità di verifica e controllo della attività erogate per la conduzione e lo sviluppo del sistema informativo del Dicastero.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(6 giugno 2000)

NOVI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il 28 settembre 1999 presso l'Università di Salerno si è svolto il concorso per l'ammissione di due posti per il corso di dottorato di ricerca XIV ciclo, aperto anche agli stranieri;

che a causa dell'indisponibilità di un componente della commissione, la prova fu rinviata a data da destinarsi perchè sembra che due membri della stessa commissione fossero legati da vincoli di parentela;

che la prova scritta iniziò, senza alcun motivo, con settantacinque minuti di ritardo;

che una delle candidate ammessa agli orali si presentò con sessanta minuti di ritardo rispetto all'orario di convocazione;

che la commissione consentiva inspiegabilmente a tre candidati degli otto partecipanti alla prova di abbandonare immediatamente l'aula subito dopo la dettatura della traccia d'esame;

che nei servizi vietati agli estranei, c'erano persone non partecipanti al concorso;

che la commissione non ha mai registrato le uscite e le entrate dei candidati;

che dai verbali inspiegabilmente manca la motivazione del ritardo dell'inizio della prova;

che nei verbali mancano i criteri e le modalità di valutazione delle prove e i giudizi di valutazione della prova scritta;

che nei verbali non risulta presso quali edifici sarebbero stati conservati gli elaborati scritti (secondo la legge n. 241),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'ispezione amministrativa sul complessivo operato della commissione per ristabilire la trasparenza e la legalità che, a parere dell'interrogante, sono mancate al concorso.

(4-18164)

(15 febbraio 2000)

RISPOSTA. — Con riferimento al documento di sindacato ispettivo indicato in oggetto, sulla base degli atti in possesso di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al dottorato di ricerca in storia del teatro moderno e contemporaneo (XIV ciclo) con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Salerno, nominata con decreto rettorale 11 febbraio 1999, n. 297, inizialmente costituita dai professori Achille Mango, Nicoletta Misler e Pia Anna Vivarelli, a seguito della rinuncia dei professori Misler e Mango, era stata modificata previa designazione dei componenti supplenti ed era quindi composta dai professori Claudio Vicentini, Lorenzo Mango e Pia Anna Vivarelli.

I candidati ammessi alla prova scritta erano stati convocati per il giorno 28 settembre 1999, ore 9,30, presso l'aula n. 7 della facoltà di scienze della formazione del suddetto ateneo.

La prova scritta ha effettivamente avuto inizio alle ore 10,15, con quarantacinque minuti di ritardo rispetto all'orario di convocazione, in quanto la commissione ha preventivamente provveduto alla formulazione delle tracce ed all'espletamento delle operazioni preliminari relative all'accertamento dell'identità personale dei candidati, come peraltro si desume dai verbali.

Dagli atti e secondo quanto dichiarato dal rettore non risulta che la commissione abbia consentito a tre degli otto partecipanti alla prova di abbandonare l'aula subito dopo la dettatura della traccia di esame, dal momento che tutti gli otto candidati presenti hanno consegnato gli elaborati entro il termine prefissato.

Non risulta altresì, che una delle candidate ammesse alla prova orale si sia presentata con sessanta minuti di ritardo rispetto all'orario di convocazione e nell'ora fissata dalla commissione per l'espletamento della prova orale effettuata alle ore 11 del 28 ottobre 1999, come si può desumere dai verbali.

Nei verbali stessi sono chiaramente indicate l'ora di inizio e conclusione delle varie fasi del concorso e non risulta che nei «servizi vietati agli estranei» vi fossero persone non partecipanti al concorso.

Dagli atti, infine, si rileva che i giudizi e i criteri di valutazione sono stati espressi secondo le modalità stabilite dalle relative procedure.

Per quanto sopra esposto, non si ha motivo di ritenere che la commissione abbia svolto le proprie funzioni in violazione dei principi di legalità e trasparenza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(8 giugno 2000)

PASTORE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che ad oggi non sono stati ancora pagati gli emolumenti spettanti ai giudici tributari e relativi all'anno 1998;

che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale che stabilisce gli emolumenti dei giudici tributari per l'anno 1999,

si chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga di dover provvedere con urgenza a disporre l'erogazione dei compensi spettanti ai giudici tributari per lo scorso anno;

quando il Ministro preveda di provvedere all'emanazione del decreto per stabilire gli emolumenti spettanti per l'anno in corso.

(4-17624)

(16 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In relazione a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, il Dipartimento delle entrate ha comunicato che per quanto attiene ai compensi spettanti ai giudici tributari concernenti l'anno 1998 i relativi importi sono stati parzialmente liquidati, mediante emissione di ordini di accreditamento (in data 5 febbraio, 27 aprile e 2 novembre 1999), per l'importo corrispondente all'impegno di lire 100 miliardi, sulla base del decreto interministeriale del 16 ottobre 1998.

Posto che il fabbisogno rappresentato dalle commissioni tributarie ammontava a lire 108.856.429.094, sono stati emessi ulteriori ordini di accreditamento per lire 5 miliardi, somma concessa a fronte della richiesta di integrazione di 9 miliardi corrispondenti all'intero fabbisogno, riuscendo così a coprire il 96,34 per cento circa delle richieste complessive.

Pertanto, per quanto concerne il saldo per l'anno 1998, il predetto Dipartimento ha precisato che si sta provvedendo alla successiva richiesta di integrazione dei fondi.

Circa i compensi riguardanti l'anno 1999, il cui decreto interministeriale è stato registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2000, la richiesta dei fondi è stata inviata all'ufficio centrale di bilancio in data 28 aprile 2000, a seguito della trasmissione (in data 11 aprile 2000)

da parte del consiglio di presidenza della giustizia tributaria competente, ai sensi del decreto legislativo n. 545 del 1992, ad esprimere parere sulla ripartizione fra le commissioni dei fondi stanziati in bilancio, del prospetto riepilogativo e dei relativi ordini di accreditamento, emessi per un ammontare complessivo pari all'80 per cento delle richieste.

A tale proposito, il Dipartimento delle entrate, considerato che l'importo dei compensi dovuti per l'anno 1999, quantificato in lire 124.803.474.302, risulta essere di gran lunga superiore all'impegno di lire 100 miliardi, assunto in base al predetto decreto, ha rilevato la necessità di una richiesta di integrazione per poter corrispondere l'intero importo.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(6 giugno 2000)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'Associazione Italia-Tibet ha lanciato una campagna a favore del piccolo Choekyi Nyima, un bambino tibetano, «prigioniero» da sei anni del governo pechinese, insieme alla propria famiglia, di cui, però, a tutt'oggi non si conoscono le reali condizioni;

che il 14 maggio 1995 il Dalai Lama, massima autorità spirituale del Tibet e capo del Governo tibetano in esilio, riconosceva in Choekyi Nyima, un bambino nato a Lhari, nel Tibet centrale, il 24 aprile 1989, l'undicesima reincarnazione di una delle più alte personalità religiose tibetane: il Panchen Lama,

che, malgrado la legittimità della scelta del Dalai Lama, le autorità della Repubblica popolare cinese hanno accusato il Dalai Lama di voler creare, con il riconoscimento del piccolo Panchen Lama, tensioni e conflitti in Tibet»; successivamente all'avvenuto riconoscimento, Choekyi Nyima e i suoi genitori sono stati prelevati dal loro villaggio e, da allora, se ne sono letteralmente perdute le tracce,

che, a seguito di questo episodio, è iniziata in Tibet una durissima campagna di denuncia del Dalai Lama e di tutti quei tibetani, religiosi e laici, che si dichiarano favorevoli alla sua scelta; il monastero di Tashilumpo, tradizionale sede dei Panchen Lama, è stato infatti sottoposto ad un regime di rigido controllo di polizia e diverse decine dei suoi monaci sono stati arrestati o espulsi per avere pubblicamente espresso la loro solidarietà al Dalai Lama;

che, inoltre, il 25 novembre 1995 il governo di Pechino ha imposto ad un gruppo di religiosi tibetani, convocati con la forza, di riconoscere in un altro bambino l'undicesima reincarnazione del Panchen Lama; l'insediamento sarebbe avvenuto nel corso di una fastosa cerimo-

nia cui avrebbero partecipato alcuni dei massimi esponenti del Partito comunista cinese;

che, quindi, come denunciato dall'Associazione Italia-Tibet, dal 1995 esistono «due Panchen Lama»: quello riconosciuto dal Dalai Lama e da tutti i tibetani e quello insediato dal governo pechinese, «cresciuto nell'amore per il Partito comunista e per la madrepatria socialista»;

che il comportamento delle autorità cinesi, in questa situazione, ha colpito profondamente i sentimenti spirituali del popolo tibetano che non è più disposto a fidarsi delle autorità della Repubblica popolare, soprattutto quando queste affermano che in Tibet esiste la più completa libertà religiosa;

che, al di là di ogni altra considerazione, resta comunque il fatto, gravissimo, che, dal maggio 1995 Choekyi Nyima e la sua famiglia sono scomparsi e che il Governo cinese non ha mai voluto dire con precisione dove e come stiano; di fronte alle richieste di chiarimenti inoltrate da organizzazioni umanitarie, gruppi di sostegno alla causa tibetana, movimenti sindacali, partiti politici e parlamentari di numerose nazioni, le autorità della Repubblica popolare cinese hanno solo ammesso che il bambino e suoi genitori «sono stati affidati al Partito comunista per essere protetti dai tentativi di rapimento messi in atto dai seguaci del Dalai Lama»;

che quest'anno, Choekyi Nyima compirà undici anni e da sei vive segregato, tanto che Amnesty International lo ha definito «il più giovane prigioniero politico del mondo»;

che, come pubblicamente denunciato dall'Associazione Italia - Tibet, la vicenda del piccolo Panchen Lama si aggiunge alla lunga serie di torti e di violenze che la Repubblica popolare cinese sta infliggendo da circa 50 anni agli uomini e alle donne del Tibet;

che il sequestro di un bambino di sei anni, «colpevole» solo di essere stato riconosciuto come reincarnazione di un importante maestro spirituale, dovrebbe spingere ogni coscienza civile a mobilitarsi perché questa intollerabile violenza a un minore possa cessare al più presto;

che, inoltre, l'Associazione Italia-Tibet, ricordando le risoluzioni di numerosi Parlamenti che hanno espresso profonda preoccupazione riguardo a questa vicenda e, in particolare, l'appello lanciato il 30 novembre 1999 dall'Intergruppo Tibet del Parlamento europeo, da tempo chiede - invano - un chiaro sostegno da parte del Governo italiano affinché il governo di Pechino consenta ad una delegazione di parlamentari e di esponenti delle organizzazioni umanitarie di incontrare liberamente Choekyi Nyima ed i suoi genitori per accertare le loro reali condizioni e conoscere la loro testimonianza rispetto a tale vicenda;

che non si comprendono le ragioni per cui sino ad oggi il Governo italiano non abbia assunto alcuna posizione rispetto a tali «persecuzioni religiose»,

l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Governo non ritenga doveroso sostenere la causa a favore del piccolo Choekyi Nyima e, più in generale, del popolo tibetano, da

anni sottoposto alla dominazione cinese, ed, in tal caso, quali provvedimenti urgenti intenda adottare.

(4-18720)

(23 marzo 2000)

RISPOSTA. – La figura del Panchen Lama compare in Tibet nel XVII secolo, quando il quinto Dalai Lama proclama che il suo maestro, l'abate del monastero di Tashilumpo, è l'incarnazione del Buddha Amitabha. Se dal punto di vista della dogmatica il Panchen Lama è in un certo qual modo «superiore» rispetto al Dalai Lama, è però quest'ultimo l'incaricato di vegliare sulla sorte del popolo tibetano, di esercitare, cioè, il «potere temporale». Tale sdoppiamento della massima autorità spirituale tibetana rispecchia, in qualche modo, la posizione mediana del Tibet tra il subcontinente indiano e l'Estremo Oriente.

Storicamente, a più riprese, il Panchen Lama si è caratterizzato per la sua vicinanza alla Cina, opponendosi alle mire inglesi o russe sul Tibet. Il X Panchen Lama, predecessore di quello attuale, si è opposto alla rivolta capeggiata dal Dalai Lama nel 1959 ed ha in seguito occupato a Pechino le importanti cariche ufficiali offertegli dal Governo della Repubblica popolare cinese. La Cina, pertanto, tradizionalmente individua nel Panchen Lama l'indispensabile contrappeso alla politica secessionistica propugnata – quantomeno in passato – dal Dalai Lama.

Alla morte (1989) del decimo Panchen Lama si aprì una controversa fase di successione. Il 14 maggio 1995 il Dalai Lama dichiarò dall'esilio di riconoscere il bambino Gedhun Choekyi Nyima come reincarnazione del Panchen Lama.

Il governo cinese, appellandosi al proprio diritto storico di confermare i nuovi Panchen Lama, si oppose al riconoscimento di Choekyi Nyima e tentò di imporre ai monaci tibetani un proprio diverso candidato, il bambino Gyatsen Norbu. È ora in essere una aspra controversia su chi sia, in realtà, l'undicesimo Panchen Lama: il governo cinese dichiara di temere che Choekyi Nyima, riconosciuto dal Dalai Lama, possa divenire uno strumento, rifiutare la cooptazione nelle istituzioni centrali di Pechino ed incoraggiare il separatismo.

Mancano – dal 1995 – notizie certe circa la sorte del candidato del Dalai Lama (Choekyi Nyima) e dei suoi genitori. Nell'*entourage* del Dalai Lama si dichiara di temere che essi siano soggetti a misure di stretta vigilanza o di detenzione da parte delle autorità cinesi.

Nel 1998, durante la visita in Cina della «Troika» dell'Unione europea le autorità cinesi riferirono che sia il giovane Lama sia i suoi genitori «godevano di ottima salute e conducevano una vita tranquilla», peraltro giudicata «non compatibile con visite da parte di rappresentanti stranieri». Più recentemente (novembre 1999), è circolata la notizia della possibile morte del giovane.

Il Governo italiano, su argomenti di così vaste implicazioni, agisce, come è naturale, di concerto con l'Unione europea, che segue nei confronti della Cina una politica equilibrata e coerente.

Il Governo italiano è comunque impegnato, dalla risoluzione del Parlamento 7-00811 del 1999, a richiedere alla Cina, in accordo con i *partner* comunitari, di accogliere positivamente la proposta, avanzata dal Dalai Lama, di un dialogo teso ad individuare una soluzione capace di salvaguardare l'identità storica e culturale del popolo tibetano senza minacciare l'integrità territoriale della Repubblica popolare cinese. Di tale istanza si farà portavoce nelle sedi opportune (concertazione con gli altri membri dell'Unione europea e dialogo con la Repubblica popolare cinese in tema di diritti umani), senza mancare di affrontare il caso specifico sollevato dall'interrogante nell'incontro con le autorità cinesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(29 maggio 2000)

ROSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'attribuzione di funzioni agli enti locali, stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», è il primo vincolante presupposto giuridico che definisce i modi e gli strumenti per il coordinamento tra gli enti aventi competenze sulla pianificazione e sul governo del territorio;

che per garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio e per favorire lo sviluppo di regioni, province e comuni singoli o associati, nel quadro dei principi sopra richiamati, è necessario veder definite, in modo organico e coordinato, le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di ogni singolo soggetto territoriale e di settore;

che al fine di migliorare la qualità della pianificazione e di favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficienza dell'azione amministrativa è necessario che si assumano gli opportuni accordi e si stabiliscano le interazioni tra regioni, province e comuni anche al fine dell'indispensabile corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale;

che nel quadro generale sopra definito il Piano territoriale di coordinamento provinciale è lo strumento che, in attuazione ai compiti di programmazione attribuiti alle province dagli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, esercita nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della regione e la pianificazione urbanistica comunale;

che per effetto della sopravvenuta riforma delle autonomie locali le leggi emanate in materia di pianificazione regionale debbono ritenersi

implicitamente abrogate avendo la precitata legge di riforma assegnato il potere di pianificazione urbanistica intermedia alle province;

che, comunque, la legge n. 142 del 1990 nel ridefinire il sistema dei rapporti dispone – all'articolo 3 – che le regioni organizzino l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province;

che spetta al legislatore regionale stabilire le modalità della partecipazione di comuni e province alla formazione dei piani regionali e che gli strumenti della programmazione e della pianificazione sono formati e attuati secondo i criteri e le procedure fissati da leggi regionali (articolo 15, comma 4, della legge n. 142 del 1990);

che numerose regioni hanno già dato corso a quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990 approvando le numerose leggi di attribuzione di competenze alle province e che nel frattempo non risulta che la regione Lombardia – da tempo attivata e sollecitata dagli stessi enti locali e dalle associazioni di riferimento (Unione regionale delle province) – abbia provveduto a legiferare in materia;

che tale prolungata inadempienza ostacola il perseguimento delle finalità non solo della citata legge n. 142 del 1990, impedendo la formazione di un'adeguata pianificazione del territorio tesa alla tutela e all'ordinato sviluppo del medesimo, ma di fatto anche della legge n. 431 del 1985, perchè l'assenza del Piano territoriale provinciale, che ai sensi della legge regionale n. 18 del 1997 ha anche valenza di piano paesistico ambientale, non consente la costituzione di un piano paesistico di sufficiente definizione per la necessaria operatività, essendo quello di livello regionale a grande scala,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della reiterata inadempienza della regione Lombardia;

se non ritenga di adottare atti idonei a far rispettare le disposizioni di leggi fondamentali dello Stato e consentire agli enti locali, in un quadro di accertate volontà di federalismo e decentramento partecipativo, di esercitare compiutamente le proprie funzioni di governo e di pianificazione a servizio delle comunità locali.

(4-08773)

(3 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, riguardante la pianificazione del territorio, si fa presente che il Consiglio dei ministri nella seduta del 29 dicembre 1999 ha deliberato l'ulteriore corso alla legge della regione Lombardia, concernente «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», che all'articolo 3 disciplina la materia in parola.

La legge è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia con il n. 1 del 5 gennaio 2000.

Il Ministro per gli affari regionali

LOIERO

(8 giugno 2000)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Ministero delle finanze esercita le competenze in materia catastale attraverso gli uffici del territorio, già uffici tecnici erariali, localizzati nelle varie province;

che tali uffici sono meta sia di cittadini che di professionisti, quali geometri, architetti e ingegneri, per visure, estimi e altre pratiche;

che la competenza del catasto per la provincia di Biella è ancor oggi affidata all'ufficio del territorio di Vercelli, nonostante la provincia di Biella sia stata istituita da dieci anni e nonostante Biella sia raggiungibile più agevolmente di Vercelli da tali utenti;

che gli utenti biellesi per occuparsi delle problematiche e delle pratiche catastali sono ancora costretti a recarsi all'ufficio del territorio di Vercelli, con costi e disagi conseguenti;

che l'esigenza di un ufficio del territorio con competenza per il catasto è particolarmente sentita dai biellesi, che ne hanno chiesto più volte l'istituzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se non ritenga opportuna l'istituzione di un ufficio del territorio con sede a Biella, competente per la medesima provincia.

(4-17784)

(18 gennaio 2000)

RISPOSTA. – In merito alla problematica sollevata, concernente l'opportunità di istituire un ufficio del territorio con sede a Biella, il Dipartimento del territorio ha assicurato che è proprio intendimento decentrare i servizi e costituire propri uffici in tutte le nuove province.

Per quanto concerne, in particolare, la città di Biella, il predetto Dipartimento ha preliminarmente evidenziato che sono tuttora in corso i lavori per l'adeguamento dei locali siti in via Amendola da adibire a sede dell'ufficio del territorio.

Infatti, dopo la realizzazione degli adempimenti tecnici relativi all'attrezzaggio informatico della nuova sede si sta, attualmente, provvedendo alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'immobile alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, come disposto dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Ciò posto, il suddetto Dipartimento ha osservato che, comunque, la definitiva decisione in ordine all'attivazione dell'ufficio del territorio di Biella risente dei modi e dei tempi di attuazione delle norme sul decentramento di compiti agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(6 giugno 2000)

VALENTINO. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che da diversi anni si tenta di avviare a soluzione il problema dei cittadini italiani laureati in odontoiatria presso l'Università statale di Rijeka-Fiume, ai quali viene negato l'esercizio della professione in territorio italiano in virtù della presunta caducazione dei trattati fra Italia ed ex Jugoslavia per il riconoscimento dei titoli accademici;

che gli interessati hanno incessantemente sollecitato le forze di Governo ad attuare ogni iniziativa utile alla ratifica in Italia della loro laurea documentando rigorosamente la linearità e la congruità dei loro studi, facendo presente, inoltre, che l'università di Fiume è statale, svolge regolari corsi in lingua italiana con obbligo di frequenza previo esame selettivo per l'accesso e si fonda su un ordinamento didattico analogo a quello italiano;

che a nulla sono valse le attestazioni in tal senso delle autorità diplomatiche italiane in Croazia;

che da diversi mesi membri dell'ASI (Associazione stomatologi italiani), cui fanno capo i «laureati di Fiume», presidiano i Ministeri competenti confidando in un intervento risolutore del Governo;

che, recentemente, una delegazione di docenti dell'Università di Fiume è stata ricevuta a Roma dal Consiglio universitario nazionale per un confronto chiarificatore;

che a tale riunione ha partecipato il direttore dell'Ufficio promozione e valorizzazione dell'autonomia delle Università - Dipartimento per l'autonomia universitaria, dottoressa Teresa Cuomo, la quale avrebbe effettuato una serie di rilievi, asserendo di aver visitato nel 1995 l'Università in argomento e di essersi personalmente resa conto di numerose irregolarità a causa delle quali, peraltro, l'allora preside della facoltà sarebbe stato esonerato;

che, sempre a detta di tale dirigente, esisterebbe un carteggio relativo alla corrispondenza intercorsa tra le nostre autorità e quelle della Repubblica di Croazia che rivelerebbe riserve degli stessi croati circa la regolarità didattica e scientifica del corso di odontoiatria dell'Università statale di Fiume;

che le dichiarazioni della dottoressa Cuomo, però, sarebbero smentite dall'attuale preside del corso di odontoiatria di Fiume, poichè

agli atti di quella Università non risulterebbe alcuna visita della dottoressa Cuomo nel 1995 mentre l'allora preside non sarebbe stato esonerato bensì giunto allo scadere naturale del suo mandato quadriennale;

che paradossalmente, la laurea conseguita dai cittadini italiani a Fiume è priva di valore in Italia mentre, in forza della legge 6 marzo 1998, n. 40, è riconosciuta quella dei cittadini croati che intendano esercitare la professione di odontoiatra nel nostro paese,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per verificare se le gravi dichiarazioni della dottoressa Cuomo, smentite dall'attuale preside della facoltà di odontoiatria dell'Università di Fiume, corrispondano a verità;

quali interventi, inoltre, intenda adottare il Governo per risolvere l'annoso ed inquietante problema dei cittadini italiani regolarmente laureati presso l'Università di Fiume, cui viene, in maniera sostanzialmente illegittima, inibita l'iscrizione agli albi professionali italiani nonostante l'intervento del Parlamento che, con mozioni ed ordini del giorno, ha finora vanamente impegnato il Governo.

(4-18669)

(21 marzo 2000)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante pone la questione del riconoscimento dei diplomi di laurea in stomatologia conseguiti in Croazia da cittadini italiani.

Al riguardo, si deve anzitutto fare presente che, a tutt'oggi, si tratta di diplomi di laurea conseguiti all'estero a seguito di corsi speciali per specifici destinatari e che la normativa vigente in materia prevede che i titoli accademici conseguiti all'estero possono essere riconosciuti unicamente se conseguiti dopo regolari corsi ordinari di studio rivolti alla generalità degli studenti presso università legalmente riconosciute, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale in merito al rilascio dei titoli accademici.

Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento dei titoli in questione, non è possibile fare appello all'Accordo italo-jugoslavo (18 febbraio 1983).

Infatti, l'Accordo fu stipulato previa analisi e confronto dei rispettivi ordinamenti universitari, con riferimento ai corsi regolari ordinari di studio, ordinari quanto alle discipline presenti nei corsi e a carichi di lavoro in termini di lezioni, esercitazioni e seminari, senza alcun riferimento ad accettazione di eventuali corsi speciali per specifici destinatari (studenti stranieri lavoratori).

Successivamente alla stipula dell'Accordo, presso le università croate sono stati istituiti corsi speciali che prevedono un carico di lavoro (di lezioni, esercitazioni e seminari) di durata nettamente inferiore all'orario

che l'ordinamento universitario croato prevede per la formazione universitaria rivolta alla generalità degli studenti.

Il Governo italiano, avendo constatato che la situazione di crisi politica della Jugoslavia aveva favorito illegittime strumentalizzazioni dell'Accordo e il conseguente proliferare di convenzioni tra atenei locali e istituzioni private operanti in Italia e all'estero intese a rilasciare titoli che non sarebbero stati mai riconosciuti, garantendoli, invece, come riconosciuti o riconoscibili in Italia, si trovò costretto a sospendere l'Accordo in questione il 31 gennaio 1995, in attesa che la controparte prendesse iniziative serie ed efficaci per stroncare il fenomeno sopradelineato e proponesse l'avvio di una trattativa per una nuova intesa, aggiornata e di maggiore garanzia.

Per evitare di cadere in equivoci sul senso reale di tali corsi «speciali» per italiani e in lingua italiana, si ricorda che l'Accordo è nato, nel contesto del Trattato di Osimo, al fine di proteggere l'identità culturale delle rispettive minoranze linguistiche. Tali corsi «speciali» o straordinari non possono rientrare, per intuibili ragioni, nell'ambito dell'Accordo, soprattutto perché non ne riflettono lo spirito, trattandosi di corsi per cittadini italiani che si recano in Croazia (cioè, non croati di lingua italiana) soltanto per seguire i corsi in questione. Non risulta, infatti, che i titolari di tali lauree, molti dei quali residenti non nelle regioni italiane limitrofe alla Croazia, ma nell'Italia meridionale e insulare, appartengano alla minoranza italiana o che conoscano la lingua croata, né hanno potuto dimostrare, come richiesto dalle disposizioni vigenti relative ai procedimenti di riconoscimento accademico dei titoli, di aver soggiornato con regolarità nella sede universitaria o comunque in Croazia.

Infatti, già nel 1993, con la nota n. 1115, questo Ministero aveva invitato le università alla massima vigilanza e ne aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di esigere da quanti richiedevano il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, oltre alla documentazione di rito, «anche la certificazione dell'università straniera attestante l'effettiva immatricolazione al primo anno di corso di laurea nonché la frequenza in loco degli studi e degli esami sostenuti».

«Quest'ultima certificazione, continua la nota ministeriale, dovrà essere accompagnata, nel caso di studi compiuti in paesi extracomunitari, da una attestazione proveniente dalla locale rappresentanza diplomatica da cui risulti, sulla base dei visti o dei timbri apposti sul passaporto o di quanto da questa ritenuto più opportuno, che lo studente ha effettivamente soggiornato nel paese scelto per i propri studi per tutto il periodo corrispondente alla durata degli stessi». I dubbi delle autorità italiane sulla regolarità e validità dei titoli accademici croati rilasciati agli italiani sono stati poi avvalorati anche da una nota inviata dal consolato italiano di Fiume in data 4 settembre 1996, nella quale si riferiva esplicitamente che il nuovo preside della facoltà di medicina di Fiume aveva sospeso tutte le iscrizioni per fare chiarezza su quanto posto finora in essere dall'ateneo.

Di recente, il rettore dell'Università di Fiume ha garantito al consolle italiano in Croazia che, a partire dall'anno accademico 1998-99, sarebbero stati soppressi i corsi in lingua italiana e che sarebbero stati immatricolati al corso di laurea in stomatologia presso l'Università di Fiume solo cittadini stranieri che conoscano la lingua croata.

Le sopracitate dichiarazioni da parte delle autorità accademiche croate non possono che rafforzare la convinzione di questo Ministero nel ritenere non idonei, ai fini del riconoscimento nel nostro paese, i titoli accademici in questione finora rilasciati ai cittadini italiani.

Quanto alle dichiarazioni attribuite nell'interrogazione alla dottoressa Teresa Cuomo e ad una presunta visita effettuata dalla stessa presso l'Università di Fiume, la predetta dirigente ha precisato quanto segue: «Relativamente al mio intervento personale in qualità di dirigente dell'ufficio promozione e valorizzazione dell'autonomia universitaria delle università - Dipartimento per l'autonomia universitaria- in occasione della riunione di una delegazione di docenti dell'Università di Fiume con alcuni rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, ebbi modo di spiegare che, nel marzo del 1995, a Lubiana, in occasione della definizione del Memorandum d'intesa sul riconoscimento dei titoli accademici tra l'Italia e la Slovenia in un incontro informale con le autorità consolari italiane di Fiume ed alcuni rappresentanti del Ministero degli affari esteri fu sollevata la questione delle lauree in stomatologia, economia e psicologia conseguite in università della ex Jugoslavia.

Il voluminoso carteggio acquisito dal Ministero degli affari esteri ed i continui rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie ed il Ministero della sanità mi hanno consentito di conoscere nei minimi particolari la problematica relativa alle lauree in stomatologia conseguite a Fiume dai nostri connazionali».

Per quanto riguarda, infine, l'affermazione che la laurea in stomatologia conseguita da cittadini extracomunitari possa essere riconosciuta automaticamente ai sensi della legge n. 40 del 1998 si fa presente che il regolamento di attuazione della stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, prevede complesse procedure per il riconoscimento dei titoli di studio, richiamando norme precedenti che disciplinano tale materia e alla cui applicazione sono interessati i Ministeri competenti.

*Il Sottosegretario di stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica*

GUERZONI

(8 giugno 2000)

VELTRI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che l'altipiano della Sila costituisce comprensorio naturalistico di primaria importanza nel panorama nazionale, e produttivo di non secon-

daria importanza, contenente giacimenti botanici, arborei, paesaggistici oltre che coltivazioni agrosilvopastorali ed insediamenti turistici ed artigianali di assoluto interesse;

che la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 non comprendeva, fra i parchi istituiti, il Parco della Sila, rimandando a successivo atto governativo, mai emanato, il riconoscimento di area di interesse scientifico ed educativo;

che numerosi sono stati i pronunciamenti in sede istituzionale, amministrativa, associazionistica, volti a istituire il Parco della Sila che subentrasse all'esistente Parco nazionale della Calabria, esistente a seguito della legge n. 503 del 2 aprile 1968, comprendente aree di seguito confluite nel Parco del Pollino e nel Parco dell'Aspromonte;

che la legge n. 344 del 1997, recependo in termini emendativi quanto previsto nel disegno di legge n. 168 del 9 maggio 1996, «Istituzione del Parco nazionale della Sila», primo firmatario lo scrivente, prevede l'istituzione, fra gli altri, del Parco della Sila;

che la citata legge prevedeva la perimetrazione provvisoria del Parco della Sila entro il 30 giugno 1998, da eseguire in base alle conoscenze esistenti e con il concerto della regione e delle autonomie locali, comprendente i territori del Parco della Calabria non confluiti in altri parchi e le aree a prevalente vocazione naturalistica;

che la relazione al disegno di legge n. 168 metteva in chiara evidenza la necessità di un parco fortemente integrato nel contesto economico-produttivo, oltre che naturalistico, del comprensorio;

che la legge n. 426 del 9 dicembre 1998, modificando la legge n. 394 del 6 dicembre 1991, ha introdotto la contestualità fra piano del parco e piano socio-economico, nonchè la valorizzazione dei patrimoni etnico-folklorici delle comunità dei parchi, mettendo in norma, quindi, l'esigenza di uno stretto raccordo fra attività di tutela ed attività di promozione e sviluppo;

che la nuova politica agricola comune prevede politiche agricole sempre più selettive in termini di qualità dei prodotti e di presenza dell'uomo sul territorio, abbandonando progressivamente misure di agevolazione e di incentivo per produzioni che con difficoltà crescente trovano favorevoli condizioni di mercato, riservando invece risorse cospicue per le coltivazioni eco-compatibili;

che i processi di desertificazione in atto, in particolare nell'area del Mediterraneo, richiedono equilibrati ed intensivi interventi di riqualificazione agrosilvopastorale;

che la Calabria è stata di recente individuata quale regione capofila per l'Italia centro-meridionale del progetto APE;

che un'accorta e dinamica gestione dei parchi naturali può costituire volano di crescita, oltre che strumenti di rispetto dei parametri e delle risorse ambientali, se è sorretta dal consenso delle comunità e delle forze sociali e produttive e se è basata sulla valorizzazione e non sulla compressione delle potenzialità produttive,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi formali, amministrativi, politici che ad oggi non vedono ancora l'emanazione del decreto ministeriale di perimetrazione provvisoria del Parco;

quali proposte di perimetrazione siano state prodotte e discusse tanto in ambito ministeriale quanto nelle sedi regionali e provinciali;

quali tempestive iniziative s'intenda intraprendere per emanare finalmente, con il concerto necessario e dovuto e con il consenso più ampio, il decreto di perimetrazione provvisoria e quindi la nascita del Parco della Sila che potrà diventare elemento non secondario di idonea valorizzazione di relevantissimi giacimenti ambientali e di effettiva crescita sociale ed economica.

(4-15777)

(7 luglio 1999)

RISPOSTA. – L'articolo 4, comma 8, della legge n. 344 del 1997 (Disposizioni per lo sviluppo e la riqualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale) ha disposto l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali e tra questi il Parco nazionale della Sila (comma 1 dell'articolo 4).

L'articolo 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – concernente la disciplina-quadro delle aree protette – demanda al Ministro dell'ambiente la potestà di provvedere alla perimetrazione dei parchi nazionali e, sentiti (oggi d'intesa a norma del comma 23 dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1998 che modifica la legge n. 394 del 1991, sostituendone il comma 7 dell'articolo 2) la regione e gli enti locali territorialmente interessati, di adottare misure di salvaguardia necessarie per la conservazione dello stato naturale dei luoghi.

Infine, il decreto legislativo n.112 del 1998 prevede che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi nazionali siano operate sentita la Conferenza unificata (articolo 77, comma 2); quest'ultimo organo, si sottolinea, rappresenta la sede istituzionale di consultazione e concertazione tra Stato, regioni ed enti locali.

L'assessorato all'assetto del territorio e all'urbanistica della regione Calabria ha altresì comunicato che al fine di coinvolgere le popolazioni interessate al costituendo Parco ha più volte convocato le autonomie locali (province, comuni e comunità montane), le associazioni sindacali agricole-boschive di categoria nonché le associazioni ambientaliste e venatorie per definire, per via endogena, una proposta di perimetrazione da trasmettere a questo Ministero.

Pertanto, sulla base del lavoro svolto, di reciproca sussidiarietà con gli enti locali e le categorie menzionate, è stata quindi assunta la deliberazione di giunta regionale n. 3314 del 6 luglio 1998.

L'esito delle proposte di perimetrazione avanzate dalle amministrazioni provinciali di Catanzaro e Crotone è stato sostanzialmente recepito dal Ministero dell'ambiente e tenuto in debito conto nel predisporre la

proposta di perimetrazione provvisoria dell'istituendo parco già inviata alla regione Calabria con lettera prot. n. SCN/DG/7493 del 27 aprile 1999. In particolare la specifica realtà socio-economica dell'altipiano silano consente di prevedere vaste aree agro-silvo-pastorali all'interno del parco, ben integrabili con le finalità istitutive dell'area protetta stessa e compatibili con le peculiarità naturalistici della stessa.

Tuttavia, essendo il parco in questione nazionale, ogni determinazione, sia pure d'intesa con la regione, spetta *ope legis* al Presidente della Repubblica mediante l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo su proposta del Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente Ronchi

RONCHI

(12 aprile 2000)
